



CITTÁ DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITA'
DEL COMUNE DI SORSO

Articolo 1 – Istituzione e finalità

Richiamata la legge Regionale n 39 del 13 Giugno 1989 intitolata “Istituzione della Commissione Regionale per Realizzazione della Parità tra Uomini e Donne” e richiamato l’art. 8 dello statuto del Comune di Sorso che recita “il Comune di Sorso tutela le pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto della peculiarità di entrambi, promuove azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto pregiudicano la partecipazione della donna alla vita economica politica e sociale.”

L’amministrazione comunale, rappresentando l’istituzione più vicina ai cittadini deve per prima promuovere una cultura delle pari opportunità e affinché si possano raggiungere i suddetti obiettivi, il Comune istituisce la nuova Commissione per le Pari Opportunità. Essa è composta in modo maggioritario da componenti di genere femminile, designate da gruppi e associazioni presenti nella realtà sociale, oltre alle donne elette in Consiglio Comunale, presenti quali membri di diritto.

Le politiche di pari opportunità che l’amministrazione comunale di Sorso intende avviare si collocano in diversi scenari e con esiti differenti a seconda delle finalità, operando nelle diverse modalità per diffonderne la cultura della parità e delle pari opportunità indirizzati a creare maggiori opportunità di scelta per le donne e per gli uomini.

Tenuto conto che il presupposto per l’attuazione di una politica di promozione delle pari opportunità è rappresentato dall’eliminazione delle discriminazioni esistenti e dall’attività di prevenzione contro il loro verificarsi, si provvede a stilare un regolamento.

2. Lo scopo della commissione è quello di:

- rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini;
- valorizzare le differenze di genere;
- favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale;
- favorire l'integrazione dei diversamente abili;
- suggerire alla Giunta Comunale iniziative a favore di disabili e stranieri al fine di garantire le pari opportunità nel sociale, nel mondo della scuola, del lavoro e delle Istituzioni.

3. La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n. 226/2003.

Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della scuola e dell’Università.

Articolo 2 – Competenze e funzioni

Il Comune di Sorso riconosce alla Commissione il ruolo di fondamentale strumento consultivo e di proposta.

Gli ambiti di competenza e d'interesse sono molteplici e non si limitano al solo ambito prettamente femminile, seppure sicuramente il più coinvolto. La commissione si occupa di tutte quelle situazioni che vedono individui appartenenti alle fasce deboli soccombere alle più svariate forme di prevaricazione.

L'obiettivo fondamentale è quello di promuovere una cultura del rispetto delle persone di ogni colore, appartenenza, età, genere, orientamento sessuale. Un programma per sostenere una cultura dei diritti umani, della non violenza, della tolleranza, del rispetto delle differenze e della legalità, per affermare la cultura della prevenzione, la lotta a soprusi e disuguaglianze inaccettabili, e contro ogni forma di discriminazione.

Con queste finalità la commissione, si propone di intervenire con azioni che devono agevolare l'accesso delle donne ai centri decisionali della politica, migliorandone la partecipazione attiva. Questa commissione ha l'obiettivo di dare un impulso forte finalizzato alla creazione di una città sicura e a misura di cittadino sia esso donna, uomo o bambino, (perché solo così diventa una città sicura e a misura di tutti i suoi abitanti).

1. La Commissione esercita la sua attività e il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera in stretto rapporto con le istituzioni dello Stato, Regione, Provincia e Comuni e con altri Enti Pubblici e del Privato Sociale.

2. Assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell'art. 1

3. In particolare intende:

- Promuovere, curare e sollecitare la realizzazione d'iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica.

- Favorire un'adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di competenza comunale.

- Operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta

- Svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali.

- Proporre al Consiglio Comunale alla Giunta iniziative e attività che favoriscano la promozione di pari opportunità.

- Essere ascoltata su propria richiesta dalle Commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano la condizione femminile.

- Favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.

- Sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al

riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- Promuovere attraverso gli Uffici del Comune iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei “saper fare” (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);

Favorire la costituzione di reti di relazione con l’associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
Attuare interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura.

In particolare, organizza:

mostre ed eventi culturali e artistici, finalizzati alla diffusione e alla promozione dell'arte;

convegni ed incontri sul tema della sanità e la tutela della qualità della vita, in particolare argomenti specifici che interessano la salute della donna e dell’uomo;

indagini nel mondo del lavoro, dall'inserimento, alle discriminazioni;

incontri e iniziative volte all'integrazione e alla conoscenza della cultura di donne e uomini immigrati;

seminari formativi riguardanti i temi di grande attualità, dalle nuove leggi sugli enti locali alla Comunità europea, al diritto di famiglia;

iniziative e progetti inerenti le problematiche dell'handicap;

collabora con le associazioni femminili nelle iniziative rivolte alle donne della città. Esprime il proprio parere nella concessione del patrocinio, dà assistenza tecnica e logistica, secondo quanto previsto dal regolamento sulla partecipazione e sull’iscrizione al registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali e per la concessione di forme di contributo

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione è costituita da **n. 9** membri, in modo maggioritario da rappresentanti femminili scelti con criteri di cui al seguente art. 4, oltre alle consigliere elette nel Consiglio comunale;

Il regolamento della Commissione prevede la presenza al suo interno:

Dei membri designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile e non cittadino, della cooperazione, del volontariato e delle professioni, nonché donne e uomini particolarmente significativi in città nell'ambito culturale;

di cui:

n.2 rappresentanti della Scuola, scelti tra n.4 nominativi indicati rispettivamente dall'autorità della scuola elementare e dall'autorità scolastica della scuola media;

n.1 rappresentante della Sanità, scelto tra n.2 nominativi indicati dalla direzione sanitaria Asl di Sassari e dalla direzione dell'Azienda mista Asl- Università;

n.1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, scelto tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali presenti nel territorio;

n.2 rappresentanti dell'Imprenditoria, scelti tra i nominativi indicati dalle organizzazioni di imprenditori presenti nel territorio;

n.3 rappresentanti delle Organizzazioni e Associazioni del territorio, che prevedono nel loro statuto finalità e attività consone alle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento da scegliere tra: Disabilità, Cultura, Sport e Volontariato,

Per una migliore e più razionale organizzazione della propria attività, la Commissione è divisa in gruppi di lavoro, le Sottocommissioni, in base al tipo d'iniziativa.

Le Sottocommissioni sono cinque:

- Donna/Uomo, benessere e salute
- Donna/Uomo, lavoro e formazione
- Donna/Uomo, cultura e politica
- Donna/Uomo e diritti
- Regolamento Commissione pari opportunità

Articolo 4 – Costituzione e nomina

1. I componenti della Commissione Pari Opportunità vengono scelti fra i candidati proposti dalle istituzioni, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio comunale, che siano in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio e dell'ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa. I componenti dunque dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante della parità e delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio e di lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

2. L'Assessore invita le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente comma, con apposito avviso pubblico, a far pervenire le proprie candidature entro trenta giorni.

3. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

4. Le Organizzazioni ed Associazioni costituite ed operanti sul territorio comunale proporranno una rosa di nomi all'interno dei quali il Sindaco potrà decidere;

5. Qualora nei termini prefissati le Associazioni non dovessero inviare i nominativi, il Sindaco provvederà direttamente alla nomina.

Articolo 5 – Durata

1. La commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco e decadono automaticamente al rinnovo del consiglio; la nuova nomina della stessa deve avvenire entro 60 giorni dalla decadenza della precedente.
2. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta ad esclusione dei membri di diritto.
3. In caso di decadenza (3 assenze consecutive non motivate da giusta causa) o dimissioni di uno dei componenti, il Sindaco provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.
4. Nel caso in cui queste siano esaurite, si procede mediante nuovo avviso pubblico secondo le modalità di cui all'art.4..

Articolo 6 – Insediamento

1. La commissione è insediata dal Sindaco entro 30 giorni dalla costituzione.

Articolo 7 – Organi della Commissione

1. Sono Organi della CPO la Presidente e l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dalla Commissione stessa con voto limitato a due (Presidente e Vicepresidente).

Articolo 8 – Presidente

1. Nella sua prima riunione la Commissione, regolarmente convocata dal Sindaco, procede all'elezione del Presidente con il voto della maggioranza dei componenti.
2. Nella stessa seduta si procede all'elezione di un Vice-Presidente e di un Segretario. (ufficio di presidenza)
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione, viceversa le deliberazioni sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti per la seduta di seconda convocazione.
4. Il Presidente:
 - Convoca e presiede la seduta
 - Ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale.

- Affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.

Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza precedono le riunioni della Commissione al fine di concordare le linee guida degli argomenti proposti nell'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di presidenza ha il compito di:

- a) curare che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art.1;
- b) curare l'attuazione e operatività delle attività o iniziative deliberate dalla Commissione;
- c) assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne, ivi compresa la C.P.O. dell'Amministrazione Provinciale e Regionale;
- d) programmare un servizio di presenza presso il Comune al fine di assicurare la soddisfazione delle richieste e dei bisogni che a vario titolo cittadine e cittadini intendano sottoporre alla Commissione;
- e) programmare le attività dei gruppi di lavoro;
- f) predisporre una Relazione annuale delle attività;
- g) predisporre il documento programmatico d'indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre al Sindaco e alla Conferenza dei capigruppo consiliari;
- h) assumere, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva.

Articolo 9 – Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno per:

- la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale, la programmazione dell'attività annuale;

- la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse e comunali sia regionali, statali ed europee.

2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, oppure telefonicamente o a mezzo di e-mail 48 ore prima.

3. La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 delle sue componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata alla Presidente.

4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese (salvo decisione diversa di almeno i 2/5 delle componenti).

5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.

6. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del Segretario, e controfirmato dal Presidente e dal segretario stesso.

7. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

8. La Commissione è inserita nella struttura del settore politiche sociali e pari opportunità.

9. La sede è presso il settore politiche sociali e pari opportunità o presso un altro edificio ritenuto idoneo allo scopo.

Articolo 10 – Oneri di finanziamento della commissione.

1. Per gli oneri finanziari si provvederà con l'istituzione di un apposito capitolo nel Bilancio.